



PROTOCOLLO VII

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

EDIZIONE APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IGS DEL 22.12.2022

INDICE

PROTOCOLLO VII

| | | |
|----|--|---|
| 1. | PREMESSA | 4 |
| 2. | PROFILI DI RISCHIO REATO | 5 |
| 3. | ATTIVITÀ SENSIBILI | 5 |
| 4. | PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO | 5 |

1. PREMESSA

Nell'ambito del processo **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza**, il presente documento ha quale principale obiettivo definire:

- i profili di rischio-reato;
- le attività sensibili (così come definite nella Parte Generale);
- i principi di controllo e di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello.

Con riferimento sia all'individuazione delle attività sensibili, sia – in particolare – all'identificazione dei principi di controllo, è importante portare all'attenzione dei Destinatari che la Società si è dotata di un sistema di Gestione della Salute, della Sicurezza e di Prevenzione degli incidenti rilevanti (il "**SGS-PIR**") secondo lo standard ISO 45001:2015 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro". Tale sistema, che mira ad assicurare, mediante la pianificazione e l'attuazione delle azioni ritenute necessarie, una corretta gestione degli aspetti di salute, sicurezza e prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con le attività dell'organizzazione, si compone della seguente documentazione, necessaria per il suo funzionamento:

- Documento sulla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, che risponde a quanto indicato nell'art. 14 del D.Lgs. 105/2015 e specificato nell'allegato B dello stesso decreto;
- La Politica di Salute, Sicurezza, Ambiente e Prevenzione degli incidenti rilevanti;
- Piano di Miglioramento;
- Manuale del Sistema di Gestione della Salute, della Sicurezza, dell'Ambiente e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (il "**Manuale SGS**");
- Procedure Operative, che descrivono come, da chi, quando e con quali mezzi vengono attuati tutti gli elementi fondamentali del SGS;
- Istruzioni Operative, che descrivono in dettaglio un determinato aspetto dell'attività;
- Moduli standard.

In particolare, il Manuale SGS – redatto dal HSSE Manager, verificato dal RLS e approvato dal Gestore – sintetizza e descrive gli elementi fondamentali del SGS-PIR, quali i seguenti:

- Documento di Politica;
- Organizzazione e personale;
- Identificazione e valutazione dei pericoli;
- Controllo operativo;
- Gestione delle modifiche;
- Pianificazione delle emergenze;
- Controllo delle prestazioni;
- Controllo e revisione.

I presidi contenuti nella documentazione componente il SGS-PIR (in specie, il Manuale SGS), si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono insieme con i principi di comportamento di cui al presente Protocollo presidio che la società ha inteso porre a prevenzione dei reati connessi alla salute e sicurezza.

2. PROFILI DI RISCHIO REATO

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti con riguardo al processo **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza**:

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Si rimanda all'Allegato A "I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001" per una descrizione completa ed esaustiva delle sopra elencate fattispecie.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Posta l'intrinseca difficoltà nell'individuare e limitare *a priori* a specifici ambiti di attività il rischio di commettere reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, data l'ampiezza della fattispecie, ai fini del presente Protocollo, è stata individuata quale macro-attività sensibile, nell'ambito della quale potrebbero essere astrattamente commessi reati *de quo*, la seguente:

- **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (negli uffici e negli impianti).**

Tale attività, tuttavia, trova la sua maggior e più dettagliata estrinsecazione nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva, cui si farà riferimento nel prosieguo.

4. PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO

4.1. Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato innanzi indicate; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle regole previste nel Codice Etico.

Inoltre, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto di principi di lealtà e correttezza;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure della Società al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo e attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

- intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- segnalare tempestivamente all'Dove eventuali situazioni di anomalia e criticità riscontrate.

Ed inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

4.2 Principi specifici di comportamento e controllo

Con riferimento all'attività sensibile **“Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (negli uffici e negli impianti)”**, la Società ha posto in essere dei principi di controllo a prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito del proprio SGS-PIR – come sintetizzati, in particolare all'interno del Manuale SGS – che qui si intendono integralmente richiamati. Di seguito, essi vengono sinteticamente illustrati; tuttavia, si rimanda per maggior dettaglio ai singoli documenti componenti il SGS-PIR e, in particolare, al Manuale SGS.

Ai Destinatari, ciascuno secondo il proprio ruolo (così come definito nel SGS-PIR), è fatto obbligo di:

- definire un'organizzazione che promuove una cultura e una professionalità di sicurezza a tutti i livelli aziendali;
- agire nel rispetto del ruolo e delle responsabilità loro assegnato nell'ambito dell'organizzazione per la sicurezza, ponendo in atto tutte le attività agli stessi deputate;
- sottoporsi agli interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione previsti dalla Società, così come definiti dall'HSSE Manager all'interno di apposito piano di formazione annuale;
- informare visitatori e terzi in genere, prima del loro ingresso all'interno del sito, circa, tra gli altri: (i) procedure di emergenza; (ii) obblighi e divieti da rispettare; (iii) rischi e situazioni di potenziale pericolo; (iv) sostanze pericolose presenti;
- con riferimento all'impianto della Società, garantire l'elaborazione del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) e del Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (DSSC), che ricomprende al suo interno la valutazione dei rischi così come richiesto dal D.Lgs. 81/2008;

- revisionare e aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di (i) scadenze di legge, (ii) modifiche tecnologiche al ciclo di lavorazione, agli impianti o ai processi; (iii) aggiornamenti, integrazioni o modifiche significative ai dati di base sui quali è stato fondato il processo di analisi dei rischi;
- monitorare le novità normative rilevanti in materia di salute, sicurezza, ambiente e prevenzione degli incidenti e mantenere aggiornato apposito registro;
- predisporre ed attuare il piano di miglioramento, ove sono recepite tutte le attività e gli interventi posti al fine di raggiungere gli obiettivi del SGS definiti dalla Direzione;
- definire e rispettare le modalità per il controllo operativo, finalizzato a definire le attività e i processi che consentono di operare l'impianto sempre in condizioni controllate e nei modi e tempi stabiliti, tra cui, tra le altre: la verifica periodica dell'integrità delle attrezzature e l'affidabilità dei sistemi di sicurezza; il controllo sul personale e sui mezzi che accedono allo stabilimento; la sottoposizione di apparecchiature e macchinari a manutenzioni secondo un programma prefissato; l'individuazione dei rischi connessi all'utilizzo di nuovi impianti nonché di sostanze pericolose, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione
- nella selezione e gestione dei fornitori:
 - garantire, ove applicabile, il rispetto dei principi di controllo e comportamento previsti dal Protocollo V "Gestione degli acquisti di beni e servizi";
 - valutare, nel corso della selezione, la capacità dell'appaltatore di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dallo stesso che di quelli eventualmente impiegati della Società, escludendo la possibilità di affidare l'attività in sub appalto se non espressamente autorizzato da parte della committente;
 - verificare l'idoneità tecnico – professionale dell'appaltatore;
 - fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - (i) rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - (ii) misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - (iii) prassi aziendali relative all'ambito di riferimento;
 - formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori presso il sito della Società;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- predisporre e mantiene aggiornato un piano di emergenza interno, tra l'altro: identificando le figure chiave per la gestione delle emergenze, definendone i rispettivi ruoli; descrivendo i sistemi di emergenza adottati; definendo le modalità e le responsabilità per la gestione della comunicazione interna ed esterna durante l'emergenza; descrivendo le azioni che il personale presente in stabilimento, al momento dell'emergenza, deve effettuare e fornendo istruzioni per un'eventuale evacuazione;
- verificare l'applicazione del SGS e la sua efficacia almeno una volta l'anno, in sede di riesame della direzione;
- garantire che tutta la documentazione rilevante prodotta/raccolta nell'ambito dell'attività sensibile sia conservata, ad opera del/i Responsabile/i della/e Funzione/i aziendale/i coinvolta/e, in un adeguato archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

Agli appaltatori che siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di rispettare le misure indicate nel proprio modello di organizzazione, gestione e controllo di rispettivo riferimento, ove presente.

Agli appaltatori che non siano dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento e che siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di conferimento di incarico a collaboratori esterni, all'outsourcer è fatto obbligo di vincolare i terzi:

- all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla comunicazione di eventuali vicende modificative in ordine ad autorizzazioni, titoli abilitativi, ecc.;
- a sottoporsi ad attività di audit da parte dell'outsourcer o da soggetto da questo incaricato;
- al divieto di subappaltare l'attività.